

Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 (BUR n. 62/2008)

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007
IN MATERIA DI FORESTE, USI CIVICI, AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA**

CAPO I - Disposizioni in materia di foreste e di usi civici

**SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 13 settembre
1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive
modificazioni**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".**

1. Al primo trattino del primo comma dell'[articolo 8](#) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: *"il Consiglio regionale approva i programmi di intervento predisposti dalla Giunta regionale,"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d'intervento predisposti,"*.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".**

1. Al comma 1 dell'[articolo 30](#) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come da ultimo sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 dopo le parole: *"un fondo di rotazione per la concessione"* sono inserite le seguenti: *"di contributi in conto capitale e"*.

**Art. 3 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".**

1. L'[articolo 31](#) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è così sostituito:
omissis ⁽¹⁾

**Art. 4 - Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".**

1. Al secondo comma dell'[articolo 34](#) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole *"Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,"* sono sostituite dalle seguenti: *"La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,"*.

**Art. 5 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".**

1. L'[articolo 35](#) della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è

così sostituito:
omissis (2)

SEZIONE II - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”

Art. 6 - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ”.

1. La legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 “Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” ” è abrogata.

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”

Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.

1. Dopo il comma 1 dell’[articolo 6](#) della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è inserito il seguente:
omissis (3)

Art. 8 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”.

1. L’[articolo 16](#) della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è così sostituito:
omissis (4)

Art. 9 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici” e disposizioni transitorie.

1. L’[articolo 18](#) della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 è così sostituito:
omissis (5)

SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”

Art. 10 - Modifica dell'articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 3 bis](#) della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 è aggiunto il seguente:
omissis ⁽⁶⁾

Art. 11 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme in materia di usi civici".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'[articolo 10](#) della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: "*e imprenditori agricoli a titolo principale*" sono sostituite dalle seguenti: "*, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con priorità a quelli*".

SEZIONE V - Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

Art. 12 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis ⁽⁷⁾

Art. 13 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 12](#) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis ⁽⁸⁾

Art. 14 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. L'[articolo 13](#) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è così sostituito:
omissis ⁽⁹⁾

Art. 15 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 16](#) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 è aggiunto il seguente:
omissis ⁽¹⁰⁾

CAPO II - Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni.

Art. 16 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. La lettera b) del comma 1, dell'[articolo 2](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituita:

omissis ⁽¹¹⁾

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 le parole: “*agroindustriale o agroalimentari*” sono soppresse e le parole: “*prodotti del suolo e dell'allevamento*” sono sostituite dalle seguenti: “*prodotti agricoli*”.

3. La lettera f) del comma 1, dell'[articolo 2](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come modificata dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

omissis ⁽¹²⁾

4. Alla lettera a) del comma 3, dell'[articolo 2](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo le parole: “*indicazione di origine*” sono aggiunte, in fine, le parole: “*(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG)*”.

5. La lettera e) del comma 3, dell'[articolo 2](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituita dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituita:

omissis ⁽¹³⁾

Art. 17 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 15](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: “*tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo*” sono sostituite dalle seguenti: “*cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda*”.

Art. 18 - Modifiche dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Il comma 2 dell'[articolo 17](#) della legge regionale 12 dicembre

2003, n. 40 come modificato dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 è così sostituito:
omissis ⁽¹⁴⁾

2. Il comma 3 bis dell'[articolo 17](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è abrogato.

Art. 19 - Modifica dell'articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. L'[articolo 17 bis](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:
omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 20 - Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. L'[articolo 19](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 è così sostituito:
omissis ⁽¹⁶⁾

Art. 21 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 1, dell'[articolo 20](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole “*imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale*” sono sostituite dalle parole “*imprese condotte da imprenditori agricoli professionali*”.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituita:
omissis ⁽¹⁷⁾

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come sostituita dal comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:
omissis ⁽¹⁸⁾

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è aggiunto il seguente:
omissis ⁽¹⁹⁾

Art. 22 - Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 25](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole “, *comprovano la redditività dell'impresa e*

dimostrano che l'azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, sono aggiunti i seguenti:
omissis ⁽²⁰⁾

Art. 23 - Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 1 dell'[articolo 26](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*quaranta per cento*" sono sostituite dalle parole "*trenta per cento*".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 del presente articolo è aggiunto il seguente:
omissis ⁽²¹⁾

Art. 24 - Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:
omissis ⁽²²⁾

Art. 25 - Modifiche dell'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserita la seguente:
omissis ⁽²³⁾

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'[articolo 27](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole "*aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale*" sono sostituite dalle parole "*aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale*".

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999*" sono sostituite dalle seguenti: "*zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto*".

Art. 26 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. L'[articolo 30](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, così come modificato da ultimo dalla legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:

omissis (24)

Art. 27 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 1, dell'[articolo 32](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole "*concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale*" sono sostituite dalle parole "*concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali*".

Art. 28 - Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 1, dell'[articolo 34](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole "*al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale*" sono sostituite dalle parole "*al proprietario che affitta un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale*".

Art. 29 - Modifiche dell'articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 1 dell'[articolo 40](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "*imprese agricole ubicate nei comuni montani*" sono aggiunte le parole "*come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente*";
- b) le parole: "*25.000,00 euro per anno*" sono sostituite dalle seguenti: "*50.000,00 euro per anno*".

2. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*150.000,00 euro per anno*" sono sostituite dalle seguenti: "*300.000,00 euro per anno*".

Art. 30 - Modifiche dell'articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 1 dell'[articolo 42](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*25.000,00 euro per anno*" sono sostituite dalle seguenti: "*50.000,00 euro per anno*" e le parole: "*150.000,00 euro per anno*" sono sostituite dalle seguenti: "*300.000,00 euro per anno*".

Art. 31 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. L'[articolo 44](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

è così sostituito:
omissis ⁽²⁵⁾

Art. 32 - Abrogazione dell'articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. L'[articolo 46](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

Art. 33 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Il comma 1 bis dell'[articolo 47](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è abrogato.

Art. 34 - Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente:
omissis ⁽²⁶⁾

Art. 35 - Modifiche dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 2 dell'[articolo 48](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e amministrativi*" sono sostituite dalle seguenti: "*le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi*".

2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:
omissis ⁽²⁷⁾

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo la parola: "*settore,*" sono inserite le seguenti: "*o di altri settori,*" e le parole: "*metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori zootecnico e altri settori, così come individuati all'allegato B della presente legge*" sono soppresse.

4. Alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la parola: "*fatturata*" è sostituita dalle seguenti: "*commercializzata, conferita dagli associati*".

5. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 introdotto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 è inserito il seguente:
omissis ⁽²⁸⁾

Art. 36 - Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 1 dell'[articolo 49](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*programmi annuali di attività*" sono sostituite dalla seguente: "*programmi operativi*" e le parole: "*all'articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005*".

2. Al comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*all'articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005*" e le parole: "*produzione fatturata*" sono sostituite dalle seguenti: "*produzione commercializzata, conferita dagli associati*".

3. Al comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*metodo di produzione o distretto di cui all'allegato B della presente legge*" sono soppresse.

4. Al comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la parola: "*fatturato*" è sostituita dalle seguenti: "*valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati*".

Art. 37 - Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 3 dell'[articolo 58](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*delle priorità di cui all'articolo 20 e*" sono soppresse.

Art. 38 - Modifiche dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Il comma 2 dell'[articolo 58 ter](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito:
omissis ⁽²⁹⁾

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 introdotto dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 15 è inserito il seguente:
omissis ⁽³⁰⁾

Art. 39 - Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. L'[articolo 59](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:
omissis ⁽³¹⁾

Art. 40 - Modifiche dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 1 dell'[articolo 60](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "*i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*i piani di ristrutturazione*".

2. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole "*Il piano operativo per il salvataggio*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il piano di ristrutturazione*" e dopo le parole: "*le prospettive di soluzione*" sono inserite le seguenti: "*al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa*".

3. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:
omissis ⁽³²⁾

4. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.

Art. 41 - Modifica dell'articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 4, dell'[articolo 62](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole "*priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale*" sono sostituite dalle parole "*priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali*".

Art. 42 - Inserimento dell'articolo 65 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006".

1. Dopo l'[articolo 65](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è inserito il seguente:
omissis ⁽³³⁾

2. L'[articolo 13](#) della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" è abrogato.

Art. 43 - Modifica dell'articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. L'[articolo 71](#) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:
omissis ⁽³⁴⁾

Art. 44 - Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. L'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:
omissis ⁽³⁵⁾

Art. 45 - Modifica dell'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. L'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, è così sostituito:
omissis ⁽³⁶⁾

Art. 46 - Modifiche all'articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Al comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40:
a) le parole "*i piani operativi regionali*" sono sostituite dalle parole: "*il regime di aiuti*";
b) le parole: "*all'articolo 59*" sono sostituite dalle parole: "*agli articoli 59 e 60*";
c) le parole "*e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizootie e fitopatie di cui all'articolo 62*" sono soppresse.

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 "Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole" e alla misura 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura" "

Art. 47 - Modifica del titolo e dell'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 "Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole" e alla misura 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura" "

1. Nel titolo della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 "Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole" e alla misura 2

“Insediamento dei giovani in agricoltura” ” la parola “*primi*” è soppressa.

2. All'[articolo 1](#) della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 le parole “*dal primo bando e dal secondo bando*” sono sostituite dalle parole “*dai bandi*”.

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”

Art. 48 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.

1. L'[articolo 9](#) della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è così sostituito:
omissis ⁽³⁷⁾

SEZIONE IV - Disposizioni in materia di regole

Art. 49 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto: equiparazione delle regole a imprenditore agricolo professionale.

1. Allo scopo di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali nel territorio e ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione Veneto 2007-2013, di cui al regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, le regole, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”, sono equiparate agli imprenditori agricoli professionali.

Art. 50 - Modifica della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle regole”.

1. Dopo l'[articolo 9](#) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, è inserito il seguente:
omissis ⁽³⁸⁾

SEZIONE V - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali

Art. 51 - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali.

1. La Giunta regionale, nell'ambito della disciplina delle attività

di utilizzazione agronomica degli effluenti di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", provvede, al fine di coordinare la circolazione sul territorio dei mezzi di trasporto, a definire periodi e fasce orarie, diversificate su base stagionale cui devono uniformarsi i regolamenti di polizia rurale degli enti locali.

**SEZIONE VI - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994
n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell'apicoltura"**

Art. 52 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Al comma 1 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: "*associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni,*" sono sostituite dalle seguenti: "*forme associate di cui all'articolo 2 bis,*".

Art. 53 - Inserimento dell'articolo 2 bis nella legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Dopo l'[articolo 2](#) della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, è inserito il seguente:
omissis ⁽³⁹⁾

Art. 54 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Al comma 1 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: "*i tecnici apistici delle associazioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*i tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis*".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: "*su indicazione delle associazioni*" sono sostituite dalle seguenti: "*su indicazione delle forme associate di cui all'articolo 2 bis*".

Art. 55 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'[articolo 4](#) della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: "*da attuarsi presso le associazioni di produttori apistici riconosciute*" sono sostituite dalle

seguenti: *“da attuarsi presso le forme associate di cui all'articolo 2 bis”*.

Art. 56 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 4 agosto 2006, n. 15 le parole: *“delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell'articolo 2”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle forme associate di cui all'articolo 2 bis”*.

Art. 57 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 6](#) della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: *“alle associazioni di produttori apistici riconosciute”* sono sostituite dalle seguenti: *“alle forme associate di cui all'articolo 2 bis”*.

Art. 58 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.

1. Al comma 1 dell'[articolo 7](#) della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, le parole: *“anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute”* sono sostituite dalle seguenti: *“anche tramite le forme associate di cui all'articolo 2 bis”*.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito:
omissis ⁽⁴⁰⁾

Art. 59 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura”.

1. Al comma 2 dell'[articolo 8](#) della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 le parole: *“delle associazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle forme associate di cui all'articolo 2 bis”*.

SEZIONE VII - Disciplina delle sanzioni in materia di riproduzione animale

Art. 60 - Competenza ad applicare sanzioni in materia di riproduzione animale.

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina concernente la riproduzione animale previste della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive modificazioni, spettano al dirigente regionale della struttura competente in materia di riproduzione animale.

CAPO III - Disposizioni in materia di prelievo venatorio e allevamento di specie ornitiche

SEZIONE I - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 61 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 2 dell'[articolo 17](#) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 come modificato dall'articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 dopo le parole: "*il controllo delle specie di fauna selvatica*" sono inserite le seguenti: "*e di fauna domestica inselvaticita*".

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività" e successive modificazioni

Art. 62 - Modifiche al titolo e all'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività".

1. Il titolo della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è così sostituito:

omissis ⁽⁴¹⁾

2. Al comma 1 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 le parole "*nati in cattività*" sono sostituite dalle parole "*nati in ambiente domestico*" e le parole "*non oggetto di caccia*" sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15, come inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 33, è aggiunto il seguente:

omissis ⁽⁴²⁾

Art. 63 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività".

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 2](#) legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 è inserito il seguente:
omissis ⁽⁴³⁾

Art. 64 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività".

1. Al comma 1 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: *"o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM)"*.

Art. 65 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività".

1. La rubrica dell'[articolo 6](#) "Registro" è sostituita con "Cessioni".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 sono abrogati.

CAPO IV - Disposizioni in materia di pesca

Art. 66 - Modifica dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Il comma 2 dell'[articolo 5 bis](#) della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 è abrogato.

CAPO V - Disposizioni per il riconoscimento delle enoteche regionali

Art. 67 - Riconoscimento delle enoteche regionali.

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e favorire la valorizzazione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (VQPRD) e con indicazione geografica, nonché degli altri prodotti agroalimentari a indicazione di origine e di qualità così come definiti

dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni, nell'ambito della promozione turistica e culturale del territorio, riconosce, quali enoteche regionali, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.

2. Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento, svolgono le seguenti attività:

- a) la promozione della conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata, manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze, organizzazione di visite sul territorio;
- b) l'informazione sulle caratteristiche dei vini e degli altri prodotti del territorio, di cui al comma 1, anche attraverso la produzione e la distribuzione di supporti a carattere informativo;
- c) le iniziative per la conservazione e documentazione di elementi di cultura rurale veneta e delle attività agricole ed enologiche del passato.

3. Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico;
- b) assumere forma societaria, prevedendo nel proprio statuto lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
- c) disporre di spazi adeguati per l'esposizione dei prodotti, l'accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;
- d) prevedere, nella propria composizione societaria, la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati;
- e) dotarsi di un disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle enoteche regionali, sulla base del disciplinare-tipo di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle enoteche regionali, definendo altresì le modalità per il riconoscimento delle stesse.

CAPO VI - Norma finale

Art. 68 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo riportato all'articolo 31 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.
- 2() Testo riportato all'articolo 35 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52.
- 3() Testo riportato dopo il comma 1 dell'articolo 6 legge regionale 30 giugno 2006, n. 8.
- 4() Testo riportato all'articolo 16 legge regionale 30 giugno 2006, n. 8.
- 5() Testo riportato all'articolo 18 legge regionale 30 giugno 2006, n. 8.
- 6() Testo riportato dopo il comma 1 dell'articolo 3 bis legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.
- 7() Testo riportato dopo il comma 1 dell'articolo 5 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 8() Testo riportato dopo il comma 1 dell'articolo 12 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 9() Testo riportato all'articolo 13 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 10() Testo riportato dopo il comma 2 dell'articolo 16 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23.
- 11() Testo riportato alla lett. b) comma 1 articolo 2 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 12() Testo riportato alla lett. f) comma 1 articolo 2 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 13() Testo riportato alla lett. e) comma 3 articolo 2 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 14() Testo riportato al comma 2 articolo 17 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 15() Testo riportato all'articolo 17 bis legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 16() Testo riportato all'articolo 19 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 17() Testo riportato alla lett. b) comma 2 articolo 20 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 18() Testo riportato dopo la lett. b) comma 2 articolo 20 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 19() Testo riportato dopo il comma 3 dell'articolo 20 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 20() Testo riportato dopo il comma 1 dell'articolo 25 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 21() Testo riportato dopo il comma 1 dell'articolo 26 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 22() Testo riportato dopo l'articolo 26 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 23() Testo riportato prima della lett. a) comma 1 articolo 27 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 24() Testo riportato all'articolo 30 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 25() Testo riportato all'articolo 44 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 26() Testo riportato dopo l'articolo 47 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 27() Testo riportato al comma 3 dell'articolo 48 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 28() Testo riportato dopo il comma 5 bis dell'articolo 48 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 29() Testo riportato al comma 2 dell'articolo 58 ter legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
- 30() Testo riportato dopo il comma 2 dell'articolo 58 ter legge regionale 12

dicembre 2003, n. 40.

31() Testo riportato all'articolo 59 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

32() Testo riportato al comma 3 dell'articolo 60 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

33() Testo riportato dopo l'articolo 65 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

34() Testo riportato all'articolo 71 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

35() Testo riportato all'articolo 72 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

36() Testo riportato all'articolo 72 bis legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

37() Testo riportato all'articolo 9 legge regionale 12 aprile 1999, n. 19.

38() Testo riportato dopo l'articolo 9 legge regionale 19 agosto 1996, n. 26.

39() Testo riportato dopo l'articolo 2 legge regionale 18 aprile 1994, n. 23.

40() Testo riportato al comma 2 dell'articolo 7 legge regionale 18 aprile 1994, n. 23.

41() Testo riportato al titolo della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15.

42() Testo riportato all'articolo 1 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15.

43() Testo riportato all'articolo 2 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15.